



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI
Divisione II - Società Fiduciarie e di Revisione

Alla Società Planet Corporation S.r.l.
ROMA
e-mail: bellini_studioassociato@yahoo.it

per conoscenza:
Allo Sportello Mise Lazio Abruzzo Pescara
e-mail: sportello.mise.lazioabruzzo.pescara@mise.gov.it

Oggetto: Società fiduciarie e di revisione e attività di commercio all'ingrosso - Richiesta
parere su soggetti tenuti al possesso di requisiti morali

Si fa riferimento al quesito del Dott. Daniele Bellini consulente legale della Società Planet Corporation S.r.l. di Roma, pervenuto in data 22/01/2016 per il tramite dello Sportello Mise Lazio Abruzzo Pescara con indirizzo mail: sportello.mise.lazioabruzzo.pescara@mise.gov.it.

Il quesito posto è relativo ai requisiti richiesti ad una società di capitali, partecipata da una società fiduciaria, che voglia esercitare l'attività di commercio all'ingrosso, con riferimento alle previsioni dell'art. 71, comma 1 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (nel seguito D.lgs. 59/2010).

Premesso che la materia della disciplina in materia di requisiti per l'esercizio di attività economiche nei settori del commercio esula dalla competenza della divisione II della scrivente DGVESEGC, si cercherà di dare risposta al quesito in via generale, tenendo conto della normativa concernente le società fiduciarie di cui alla L. 23/11/1939, n. 1966. Si indirizza, pertanto, la presente anche alla DGMCCVNT di questo stesso Ministero, competente, fra l'altro, in materia di requisiti per l'esercizio di attività economiche nei settori del commercio, dell'artigianato e dei servizi.

Il D.lgs. 59/2010, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218, prevede, all'art. 85, che debbano essere sottoposti alla verifica antimafia, nel caso di società di capitali, il socio di maggioranza, il legale rappresentante, gli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione ed i soggetti membri del collegio sindacale.

Quando il socio di maggioranza di una società di capitali si sia avvalso dell'intestazione fiduciaria – e, pertanto abbia intestato le proprie azioni/quote ad una società fiduciaria autorizzata



ed operante ai sensi della Legge 23 novembre 1939, n. 1966 – alcune Autorità o Enti fanno ricadere la verifica dei requisiti antimafia sul socio formale della società di capitali.

È evidente che tale interpretazione contraddice lo spirito della legge, non tenendo conto della peculiare posizione della società fiduciaria che, per effetto delle leggi che regolano il settore è sempre trasparente di fronte al fisco, agli Organi di controllo e alle Amministrazioni Pubbliche. Da tempo, infatti, legislazione e giurisprudenza sono unanimemente concordi nel riconoscere che la società fiduciaria non è effettiva proprietaria dei beni di cui si rende intestataria, ma solo intestataria degli stessi per conto del fiduciante, che ne rimane "effettivo proprietario".

È preponderante ed ormai ampiamente riconosciuto il principio di trasparenza fiduciaria, (quale legittima deroga al principio della riservatezza fiduciaria quando si tratta di tutelare un interesse pubblico) con la conseguenza che, ad esempio:

- dal punto di vista fiscale la stessa Amministrazione Finanziaria riconosce che nei casi di intestazione fiduciaria di azioni e titoli in genere, la proprietà del bene è in capo al fiduciante ed è separata dalla legittimazione dell'esercizio dei diritti/obbligazioni che sono in capo alla fiduciaria.

Pertanto il fiduciante:

- o è l'effettivo proprietario della partecipazione;
- o è il soggetto a cui devono essere imputati gli eventuali redditi derivanti dalla stessa e gli eventuali *capital gains* derivanti da trasferimenti a terzi che costituiscono, comunque, cessioni operate dal fiduciante (effettivo proprietario) anche se poste in essere dalla società fiduciaria;
- dal punto di vista della normativa antiriciclaggio il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (concernente la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosi e di finanziamento del terrorismo), nonché i successivi provvedimenti integrativi ed interpretativi impongono anche alla società fiduciaria particolari obblighi, tra cui:
 - o l'adeguata verifica della clientela
 - o l'identificazione del "titolare effettivo" (così come definito nell'allegato tecnico al D. Lgs. n. 231/2007)
 - o il palesamento del fiduciante e/o titolare effettivo agli altri intermediari finanziari di cui la società fiduciaria si avvale per dare corso alle istruzioni del fiduciante stesso. Quindi, anche ai fini antiriciclaggio vale il principio della trasparenza fiduciaria, per cui è il fiduciante il soggetto in capo al quale sono riconducibili le regole di prevenzione dei reati di tale specie.

Il principio di trasparenza delle società fiduciarie verso soggetti ai quali l'Ordinamento attribuisce poteri conoscitivi ha trovato, fra l'altro piena applicazione nell'ambito del controllo sulle partecipazioni in Intermediari Finanziari detenute per il tramite delle società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge n. 1966/1939. Il D. Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico Finanza) prescrive infatti che per definire i requisiti di onorabilità dei titolari delle partecipazioni in SIM, SGR o SICAV si debba tenere conto anche delle partecipazioni possedute per il tramite di società fiduciarie e che la Banca d'Italia e la CONSOB possano chiedere "*le generalità dei fiducianti*" alle società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome partecipazioni in dette società (cfr. artt. 14, 15, 115 TUF).

Per le partecipazioni in Banche, l'art. 21 del T.U.B. detta disposizioni consimili.

Parimenti, la Legge n. 55/1990 ed il successivo D.P.C.M. n. 187/1991 (così come richiamati dal D.Lgs. n. 163/2006) nel prescrivere un divieto generalizzato di intestazione ad interposte persone delle azioni e delle quote di soggetti aggiudicatari di opere pubbliche, fa salva l'intestazione "*a società fiduciarie autorizzate ai sensi dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966*" a condizione che queste ultime provvedano, entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti aggiudicatari, a comunicare alle amministrazioni interessate l'identità dei fiducianti.



La società fiduciaria regolata dalla legge 1966/1939 è garante di legalità nei confronti dello Stato e della Pubblica Amministrazione ed il sistema di trasparenza come sopra delineato è ormai consolidato ed idoneo ad assicurare che l'intestazione non diventi strumento per aggirare le norme.

Al fine, pertanto, di evitare che una verifica dei requisiti antimafia effettuata con riferimento alla sola intestazione formale possa rendere l'amministrazione fiduciaria atta a schermare l'individuazione dei soggetti (fiducianti) titolari effettivi della partecipazione ed effettivi titolari della licenza, ovvero fruitori dell'eventuale assegnazione dell'appalto di beni e/o servizi, si ritiene necessario che nel caso di intestazione fiduciaria di azioni/quote di società tenute a produrre la certificazione antimafia di cui al citato articolo 85 del D. Lgs. 6/9/2011, n. 159 per l'esercizio della propria attività, le verifiche antimafia debbano certamente riguardare il fiduciante (socio/proprietario effettivo titolare). Per quanto attiene, invece, alla società fiduciariamente intestataria della partecipazione - pure se la prassi ministeriale ha finora ritenuto che le procedure interne delle società fiduciarie siano idonee a garantire la correttezza degli adempimenti normativi e regolamentari prescritti, tant'è che ad esse è fatto, generalmente, obbligo di dimostrarne il rispetto - poiché la questione esula dalla esclusiva competenza di questo Ministero si è giudicato necessario richiedere il parere del competente Ministero dell'Interno. Si fa, pertanto, riserva di fornire ulteriori elementi.

IL DIRETTORE GENERALE

(*Simonetta Moletti*)
Simonetta Moletti